

## **Considerazioni di costituzionalisti italiani sul nostro ricorso**

**(azione popolare al Tribunale di Bolzano contro la decisione della commissione per i procedimenti referendari di non ammissibilità delle due richieste referendarie presentate il 14 settembre 2020 per la raccolta firme agevolata e per l'introduzione del Gran Consiglio dei cittadini estratti a sorte)**

Considerazioni trasmesse via mail

da [Massimo Carli](#) in data 09.12.2020 21:13

Ho letto la documentazione inviata e finché è in vigore l'art. 7 della legge provinciale n. 22/2018 mi pare che la Commissione può valutare la costituzionalità della proposta di legge popolare. Però non mi pare che la proposta di legge popolare possa essere dichiarata inammissibile, perché questa causa di inammissibilità non è prevista dall'articolo che prevede le cause di inammissibilità che, in quanto limitatrici di un diritto dei cittadini, devono essere espressamente previste.

Cordialmente, massimo carli

*Massimo Carli è professore ordinario a tempo pieno di Istituzioni di diritto pubblico: insegna Diritto costituzionale generale e Diritto regionale. E' stato dirigente della Regione Toscana, assistente di studio alla Corte costituzionale, professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto regionale nelle Università di Siena, Bologna e Firenze, difensore civico della Regione toscana. Dirige il Corso di perfezionamento post-laurea sulla qualità della normazione.*

---

da [Gian Candido De Martin](#) in data 09.12.2020 16:18

Gentile Avvocato Lausch,  
ho letto con attenzione quanto mi ha inviato e posso dirle che, a mio avviso, l'impostazione tecnica della vostra azione appare corretta. Auspico quindi che riusciate a conseguire anche in sede giurisdizionale l'obiettivo che state perseguendo.

Cordialmente

*Gian Candido De Martin (emerito di diritto pubblico della Luiss Guido Carli di Roma) è stato già componente della Commissione paritetica per le norme di attuazione del Trentino-Alto Adige.*

---

Prof. Gian Candido De Martin

Presidente del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Luiss Guido Carli

Viale Romania, 32

00197 Roma

tel. 06 85225452

email [gdemartin@luiss](mailto:gdemartin@luiss).

---

da [Roberto Bin](#) in data 04.12.2020 23:50

Cari promotori,

A me sembra che abbiate ragione da vendere, ma ovviamente lo dico senza aver potuto approfondire la questione. Vedo per altro che siete ben assistiti dal punto di vista tecnico. Vi auguro di aver successo nella vostra iniziativa.

Con i migliori saluti.

Roberto Bin

*Robert Bin, nato a Bolzano il 23/12/1948, residenza: via Mazzini 1, I-40137 Bologna, e-mail: [Roberto.bin@unife.it](mailto:Roberto.bin@unife.it) website: [www.robortobin.it](http://www.robortobin.it) bibliografia: [www.robortobin.it/bibliografia.htm](http://www.robortobin.it/bibliografia.htm) !*

*Carriera accademica*

*1973: Laurea in Giurisprudenza, Università di Trieste, 110/110 cum laude*

*1975: Ricercatore di diritto costituzionale dell'Università di Trieste*

*1988: Professore associate di Diritto pubblico (Università di Macerata)*

*1990: Professore ordinario di Diritto costituzionale (Università di Macerata)*

*Dal 1997: Professore ordinario di Diritto costituzionale (Università di Ferrara)*

*1998-2002: Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Ferrara*

*1999-2010: Coordinatore del Corso di dottorato in Diritto costituzionale di Ferrara*

*2011-2012: Fellowhip allo Straus Institute, NYU (ricerca su "Legal text and judicial adjudication: What lawyers can learn from modern Physics")*

*Dal 2013: Direttore dell'Istituto di Studi Superiori, IUSS -Ferrara 1391*

*Dal 2013; Membro del Comitato scientifico del Dottorato in "Diritto dell'Unione Europea e Ordinamenti Nazionali"*

---

da [TANIA GROPPI](#) in data 04.12.2020 13:08

Gentilissimo,

grazie delle informazioni e dei documenti, che leggerò con interesse, un saluto cordiale

Tania Groppi

Prof. Tania Groppi

Full Professor of Public Law

Research Group for European and Comparative Public Law (DIPEC)

University of Siena

P.zza S. Francesco, 7

I-53100 Siena (Italy)

da [Augusto Cerri](#) in data 04.12.2020 09:53

Ho letto il Vostro ricorso. Pone almeno tre problemi di estremo interesse:

quali sono i poteri della commissione che giudica sull'ammissibilità del referendum?

si può abrogare o modificare con referendum propositivo una legge approvata a maggioranza assoluta?

si può abrogare o modificare con referendum la legge istitutiva del referendum?

La Commissione è, di certo, organo amministrativo, anche se composta da magistrati: sul punto la giurisprudenza è compatta, fin da alcune sentenze della Corte costituzionale (1982). Dovrà essere il giudice, adito in sede di ricorso contro l'atto della Commissione stabilire quali sono i suoi poteri e, dunque se ha o non varcato i relativi limiti. Non credo possa essere adita la Corte costituzionale perché un conflitto dalla Regione (o della Provincia) contro atti dello Stato può essere promosso solo dalla Giunta e perché la Corte ha più volte ribadito che non è ammissibile un conflitto tra poteri della Regione, E, dunque, anche ammesso che il Comitato promotore sia un potere della Regione, ciò non basta a legittimarlo al conflitto dinanzi alla Corte costituzionale.

La Corte fin dalle sentenze n. 16 del 1978 ha escluso il referendum sulle "leggi rinforzate" di tale dovrebbe essere una legge da approvare con maggioranza assoluta.

Anche ammesso che la Commissione abbia il potere di giudicare sul punto, vale questo limite anche per i referendum regionali? Sul punto non esistono precedenti in giurisprudenza e, dunque, dovrà essere il giudice adito a pronunciarsi.

Si può abrogare o modificare con referendum una legge che istituisce il referendum?

Si tratta di un problema ai limiti del paradossale e, infatti, con riguardo alla revisione costituzionale, in questi termini è stato posto e discusso da Alf Ross (filosofo e teorico generale del diritto), in due tempi successivi, dapprima negando e di poi ammettendo che ciò possa avvenire.

Di più non posso dire. Si tratta, in ogni caso, di tre questioni di estremo interesse e tali saranno le decisioni del giudice chiamato a deciderle.

Saluti cordiali

Augusto Cerri

*Augusto Cerri si laureava nel novembre del 1964 in diritto costituzionale con il prof. Carlo Esposito riportando la votazione di 110/110 e lode e riconoscimento della dignità di stampa della tesi. Continuava gli studi sotto la guida del prof. Crisafulli pubblicando nel 1965 un articolo sui presupposti del procedimento legislativo per la rivista Trimestrale di diritto pubblico. Dedicò i suoi studi al principio di eguaglianza, al principio di imparzialità e alla giustizia costituzionale. All'inizio degli anni 70 consegue la libera docenza in diritto costituzionale. Nel gennaio 1970 entra in servizio nella magistratura ordinaria avendo vinto (tra i primi) il concorso. Nel 1976 è assistente di studio presso la Corte costituzionale. Dal 1977 al 1979 insegna all'università di Camerino come Professore incaricato di Diritto Pubblico. Successivamente è incaricato di Diritto Costituzionale all'Università di Trieste. Nel gennaio 1981 straordinario presso l'Università di Trieste. Nel 1984 ottiene la conferma ad insegnare a Trieste fino all'anno accademico 1994/95 anno in cui viene chiamato ad insegnare presso la Scuola Superiore della P.A., quale docente stabile. Nell'a.a. 1996/97 viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", dove insegna attualmente Istituzioni di diritto pubblico. Tiene anche*

*un insegnamento di Giustizia Costituzionale.*

---

da Giovanni Cordini [ispgcor@unipv.it](mailto:ispgcor@unipv.it) in data 02.12.2020 12:07

Gentile Coordinatore dell'iniziativa,

ho visto il testo che mi ha inviato e, ad una prima lettura, mi sembra che vi siano motivazioni adeguate per sostenere le ragioni che hanno indotto i promotori ad adire il Tribunale. Non ho avuto modo di vedere i pareri forniti dagli autorevoli colleghi Prof. Mangiameli e Prof. Louvin che conosco personalmente e che godono della massima stima. Mi farebbe piacere poterli avere. In generale ritengo che il nostro ordinamento costituzionale sia orientato a far rilevare l'importanza della partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica e che le restrizioni debbano essere rigidamente limitate ai casi previsti dal legislatore, senza interpretazioni estensive che possano limitare l'esercizio dei diritti referendari e delle altre forme di esercizio diretto della sovranità. A prima lettura non mi sembra che le proposte avanzate dalle associazioni che hanno promosso l'iniziativa siano incompatibili con i principi regolatori indicati dal legislatore.

Un saluto molto cordiale,

Prof. Giovanni Cordini,  
già Ordinario di Diritto Pubblico Comparato nell'Università degli Studi di Pavia

---

da [Saverio Regasto](#) in data 02.12.2020 06:27

Gentilissime/i,  
riscontro il Vostro messaggio e mi impegno, fin da subito, ad approfondire il tema oggetto del ricorso.

Una primissima, superficiale lettura mi induce a pensare che la decisione della Commissione presenti molti punti di debolezza.

Porgo cordiali saluti

Saverio Regasto

Saverio F. Regasto, Ph.D.  
Ordinario di diritto pubblico comparato.  
Università degli Studi di Brescia  
Tel. 030-2989815  
Fax 030-7773385

---

da [Marco GALDI](#) in data 01.12.2020 17:30

Caro Presidente,  
leggerò nei prossimi giorni il Loro ricorso.

Le sarei grato, però, se potesse indicarmi i termini processuali, ovvero quando se ne prevede la discussione.

Cordialità

Marco Galdi

*Marco Galdi è professore associato di Diritto Pubblico nell'Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche).*